



Oggetto: risposte ai quesiti pervenuti in data 31/10/2018 relativi al BANDO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA E PROCEDURA APERTA per la fornitura di n.2 autobus - Classe III - Lunghezza 10,30-11,00m - Motore a Gasolio EURO 6 - 2 porte GARA N.7204320- CIG N.7633102B07- CUP N.G41I18000160008

Quesiti ricevuti in data 31/10/2018

DISCIPLINARE DI GARA

Quesito: 6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- fatturato nel settore (fornitura autobus nuovi di fabbrica) È sufficiente una dichiarazione sostitutiva elencando le principali forniture e relativi importi?

Risposta: Si è sufficiente una dichiarazione sostitutiva al fine della partecipazione. È possibile allegare alla dichiarazione le fatture delle forniture in modo che si possa da subito verificare quanto dichiarato. Nel caso in cui in questa fase non si volessero allegare alla dichiarazione le fatture comprovanti il fatturato, queste verranno richieste in fase successiva quando si dovranno verificare tutti i requisiti dell'aggiudicatario.

Quesito: 13.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- PASSOE

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso del PASSOE può presentare altra documentazione a corredo? Se sì quale? In alternativa gli viene concesso un tempo congruo per la regolare registrazione?

Risposta: la mancanza del PASSOE è regolata dalla legislazione vigente in materia ed in particolare in riferimento al D.L. 50/2016 secondo il quale abbiamo avuto obbligo di indire la gara. In particolare possiamo solo fare riferimento alla sentenza del "Consiglio di Stato sez. V 4 maggio 2017 n. 2036" che potete trovare anche al seguente link:

<http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3446>

oppure alla sentenza del TAR Campania Napoli sez. II 6/4/2016 n. 1682 che potete trovare anche al seguente link:

<http://www.appaltiecontratti.it/2016/04/14/avcpass-conseguenze-della-mancata-presentazione-del-passoe/>

Sberna Viaggi S.r.l.

Piazza Duomo, 51 - Sant'Agata di Militello (ME)
Tel. +39 0941 701029 - Fax +39 0941 701159
www.sbernaviaggi.it - info@sbernaviaggi.it
P.IVA 01 821 950 837 - Cap. Soc. 82.720,00 i. v.



Entrambe le sentenze evidenziano che la mancanza del PASSOE può essere regolarizzata e non costituisce causa di esclusione: *“la mancata produzione del PassOE in sede di gara integri una mera carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: il PassOE non solo non costituisce quindi causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto in un momento successivo a seguito di “soccorso istruttorio” – regolarizzando così la documentazione – senza che da ciò derivi, tra l’altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria.”*

Ovvero, in fase di prima seduta di gara verrà aperta la procedura del soccorso istruttorio per tutti i concorrenti la cui documentazione amministrativa è carente e ne verrà semplicemente richiesta l’integrazione.

Sant’Agata di Militello 02/11/2018

IL R.U.P.

Salvatore Lenzo